

Circol@re nr. 12 del 24 settembre 2024

PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI EDILI TEMPORANEI O MOBILI PARTENZA FISSATA AL 1° OTTOBRE 2024

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

*Nella G.U. n. 221 del 20 settembre è stato pubblicato il DM 18 settembre 2024 n. 132 recante "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili ". Il decreto da attuazione all'art. 29, c. 19, del DL 2 marzo 2024 n.19, convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, con cui è stata introdotta, a partire dal 1° ottobre 2024, la patente a punti per la sicurezza delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili. Con **circolare n.4 del 23 settembre 2024**, l'Ispettorato del lavoro ha definito i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente fornendo indicazioni in merito a modalità di presentazione della domanda, ai contenuti informativi della patente e molto altro come meglio andremo a esporre nel testo di questa informativa. **Va rilevato, comunque, da subito che la materia è alla data attuale ancora densa di dubbi** per cui risulta auspicabile l'emanazione di indicazioni precise da parte delle Amministrazioni competenti. **Resta tuttavia indubbio che entro il 1° Ottobre 2024 bisogna attivarsi pena, per le imprese interessate dalla normativa, il non ingresso nei cantieri edili temporanei o mobili.***

PREMESSA

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha, tra l'altro, modificato l'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la così detta **patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili**.

La relativa disciplina è contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel **D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024**, il quale ha demandato **all'Ispettorato del lavoro** la **definizione dei diversi profili applicativi** concernenti il rilascio e la gestione della patente avvenuta con **circolare n.4 del 23 settembre 2024**.

Tale ultimo provvedimento, in particolare, regola:

- ✓ le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima;
- ✓ i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione;
- ✓ i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

SOGGETTI INTERESSATI

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, **a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente** *“le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”*. In particolare, si tratta:

- ✓ di imprese – **non necessariamente qualificabili come imprese edili** – e di lavoratori autonomi **che operano “fisicamente” nei cantieri**. Ai fini dell'applicazione della normativa è **irrelevante la distinzione tra appalto e subappalto**, è sufficiente la condizione di partecipazione alla fase produttiva del cantiere per ricadere nell'obbligo della patente a punti. Ai fini di una corretta presentazione della domanda va ricordato che, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, **sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori**;

Dato che vengono ricompresi nella normativa in rassegna non solo agli operatori economici edili ma anche **chi interviene attivamente nel ciclo produttivo** dello stesso, va rilevato che **sono da considerare “edili” i seguenti lavori**:

- ✓ quelli che comportano la **trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di parti strutturali di impianti, con esclusione dei lavori di tipo impiantistico non accompagnati dall'esecuzione di lavori edili** né da parte dell'impresa incaricata della realizzazione dell'impianto, né da parte delle imprese che operino contestualmente ad essa;
- ✓ **i lavori di impiantistica che richiedono lavori edili** nel senso sopra indicato e quelli che, pur non comportando il diretto compimento di lavori edili da parte dell'impresa, si svolgono all'interno di cantieri nei quali vengano eseguite opere edili o di ingegneria civile.
- ✓ le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea.
Il rilascio della patente a punti, in questo caso può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, di un **documento equivalente** rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, **ricosciuto secondo la legge italiana**.

In assenza di un documento equivalente anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente come le imprese e i lavoratori autonomi italiani.

I CREDITI DELLA PATENTE A PUNTI

La patente a punti per i cantieri edili è dotata di **un punteggio iniziale di trenta crediti** che **possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti** secondo i criteri indicati dall'art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente rispetto a quelli iniziali sarà possibile solo ad attivazione della piattaforma informatica che verrà messa a disposizione dall' Ispettorato del lavoro, unitamente alle modalità operative da seguire.

Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, **i crediti ulteriori sono attribuiti con decorrenza “retroattiva”**. **Se i maggiori crediti sono conseguiti successivamente alla data di presentazione della domanda**, sono attribuiti mediante **aggiornamento del punteggio della patente**.

In particolare, è stabilito che:

- ✓ in base alla **storicità dell'azienda**, possono essere attribuiti fino a **dieci crediti**, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024:

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 4 della tabella.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella.	10

- ✓ in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è **incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa**, sino ad un massimo di venti crediti;
- ✓ in relazione ad **attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro** sono attribuiti sino a trenta 30 crediti per:

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile".	4
7	i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	i.) 6
	ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	ii.) 8

8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1
10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2

- ✓ per **attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi** possono essere attribuiti fino a 10 crediti:

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

SOGGETTI ESCLUSI

Per espressa previsione normativa **sono esclusi dalla patente a punti**:

- i soggetti che effettuano mere **forniture** o **prestazioni di natura intellettuale quali ad** esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

REQUISITI

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il **possesso dei seguenti requisiti**:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, **nei casi previsti dalla normativa vigente**;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, **nei casi previsti dalla normativa vigente**;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Va evidenziato che **non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati**. A titolo esemplificativo il DVR non è, infatti, richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE A PUNTI

La patente a punti contiene le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Le informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, **possono essere accessibili** ai titolari della patente o loro delegati e alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è comunque **possibile presentare, utilizzando il modello che si riporta di seguito, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti** richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

**AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI**

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____,
iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____,
iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

AUTOCERTIFICA/DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2014 non sarà dunque più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente:

- **il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta**, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi devono munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente, anche per la compilazione sul portale, **è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. In particolare,

- ✓ l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
- ✓ gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

All'esito della richiesta **il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.**

Come stabilito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, **dopo la presentazione della domanda, in attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività**, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato del lavoro in presenza di ipotesi in cui siano già stati accertati l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

REVOCA DELLA PATENTE A PUNTI

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 **"La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (...), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (...)"**.

Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che **"nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"**.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall'Ispettorato del Lavoro previo accertamento dell'assenza di uno o più requisiti **dichiarati inizialmente a seguito di controllo d'ufficio, a campione, o in occasione di accessi ispettivi.**

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo alla richiesta del rilascio della patente a punti, si pensi ad un DURC diventato negativo, **non incide sulla utilizzabilità della patente a punti**, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca seguirà ad un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e ad una valutazione in ordine alla **gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.**

DECURTAZIONE DEI PUNTI E SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Per quanto riguarda l'eventuale **decurtazione dei punti** o le **cause di sospensione della patente**, si rimanda ad una prossima circolare.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it